



Ministero della Salute

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, recante “*Istituzione del servizio sanitario nazionale*”;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, recante “*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della salute*”;

VISTA la legge del 7 agosto 2015, n. 124, recante “*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO l’articolo 11, comma 1, della citata legge n. 124 del 2015, con il quale il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, e, in particolare, la lettera p) recante i criteri per il conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario, nonché, ove previsto dalla legislazione regionale, di direttore dei servizi socio-sanitari;

VISTO il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, recante attuazione della delega di cui al citato articolo 11, comma 1, lettera p), della legge n. 124 del 2015;

VISTO l’articolo 1 del citato decreto legislativo n. 171 del 2016, che detta disposizioni sui criteri e le procedure da adottare per la formazione dell’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale;

VISTO, in particolare, il comma 3 del citato articolo 1, il quale prevede che con decreto del Ministro della salute è nominata ogni due anni una commissione composta da cinque membri di cui uno designato dal Ministro della salute con funzioni di presidente scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili e avvocati dello Stato, e quattro esperti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione o di gestione aziendale, di cui uno designato dal Ministro della salute, uno designato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

CONSIDERATO che a norma del medesimo comma 3 del citato articolo 1, i componenti della commissione possono essere nominati una sola volta e restano in carica per il tempo necessario alla formazione dell’elenco e all’espletamento delle attività connesse e conseguenziali;

RITENUTO di dover procedere a nominare la Commissione di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n.171;

VISTA la designazione del dott. Francesco Bevere effettuata dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali con nota prot. 7884 del 19 settembre 2016;

VISTA altresì la designazione del dott. Giancarlo Ruscitti e del dott. Claudio Costa, effettuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 10 novembre 2016;

RITENUTO di dover nominare, in qualità di Presidente della Commissione, il Vice Avvocato generale dello Stato, Avv. Gabriella Palmieri, nonché in qualità di esperto di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione o di gestione aziendale, quale risultante dal curriculum vitae, la Prof.ssa Roberta Siliquini;

DECRETA

Art. 1

1. Per i motivi e le finalità di cui in premessa è istituita presso il Ministero della salute - Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale, la Commissione per la formazione dell'elenco nazionale di soggetti idonei alla nomina di Direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, di seguito denominata Commissione, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171.

Art. 2

1. La Commissione è così composta dal:

- a) Avv. Gabriella Palmieri, con funzioni di Presidente;
- b) Prof.ssa Roberta Siliquini;
- c) Dott. Francesco Bevere;
- d) Dott. Giancarlo Ruscitti;
- e) Dott. Claudio Costa.

2. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale.

Art. 3

1. I componenti della Commissione restano in carica per il tempo necessario alla formazione dell'elenco e all'espletamento delle attività connesse e conseguenziali.

Art. 4

1. La partecipazione ai lavori della Commissione è a titolo gratuito ed ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi o altri emolumenti comunque denominati, né rimborsi di spese.

Art. 5

1. Le attività di supporto alla Commissione saranno svolte dalla Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale del Ministero della salute.

Roma, 16 novembre 2016

IL MINISTRO

Beatrice Lorenzin